

## CHIARIMENTI SU CONTROVERSIE RIGUARDANTI BUONI FRUTTIFERI POSTALI

---

Negli ultimi giorni dell'anno gli organi di stampa hanno dato risalto ad una sentenza di un Giudice di Catania riguardante una controversia sui Buoni Fruttiferi Postali, che ha obbligato l'azienda a corrispondere l'importo risultante sul titolo, calcolato secondo le indicazioni riportate sul retro dello stesso.

Qualche organo di informazione, senza effettuare un'attenta lettura della sentenza, ha ingenerato una grande confusione, facendo ritenere che il giudizio avesse in qualche modo messo in dubbio la giurisprudenza (assolutamente consolidata), riguardante i Buoni Fruttiferi Postali delle serie L, M, N, O, e P, il cui rendimento – successivo al giugno 1986 – è stato modificato con un Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986.

È utile chiarire meglio alcuni aspetti salienti di questa vicenda. L'art. 173 del Codice Postale stabiliva che le variazioni del tasso d'interesse dei BFP potessero essere estese anche a serie precedenti. Questa possibilità era stata introdotta per la necessità di adeguare i tassi all'andamento della situazione economica e fu utilizzata in quattro circostanze, attraverso appositi decreti interministeriali: tre volte per alzare i tassi dei BFP precedentemente emessi, una volta (nel caso della serie Q) invece abbassandoli.

Oggi non sussiste più la possibilità di variare i tassi di interesse delle serie dei Buoni emesse in precedenza. Con l'abrogazione del Codice Postale, infatti, è stata cancellata la norma sopra indicata.

Ciò detto, è bene evidenziare con chiarezza che le domande giudiziarie con cui i clienti rivendicano l'applicazione degli interessi previsti al momento dell'emissione del Buono anche per gli anni successivi al 1986 (senza quindi che si tenga conto delle modifiche introdotte dal Decreto del giugno 1986) sono sistematicamente rigettate dai Giudici in tutta Italia.

Casi diversi sono quelli di errori cd. materiali quali:

- stampa sul Buono di condizioni e rendimenti riferiti a serie non più vigenti al momento dell'emissione del titolo;
- utilizzo del timbro sbagliato per indicare sul verso del titolo rendimenti riferiti a serie differenti da quella riportata sul titolo stesso;
- Buoni a termine che riportano sul verso del titolo rendimenti previsti per la tipologia ordinaria o viceversa.

Tornando all'attualità, per non alimentare false speranze e continuare negli equivoci, è bene quindi sottolineare che nel caso esaminato dal Tribunale di Catania, si tratta di un Buono Postale emesso in data successiva al 30 giugno 1986, che riportava sul fronte la serie "P", non più in vigore alla data della sottoscrizione, e, sul retro, i tassi d'interesse specificamente previsti per tale serie; sul fronte del buono era stato apposto un timbro indicante la serie Q/P e sul retro un altro timbro riportante tassi di interessi diversi da quelli indicati nella predetta tabella stampata sul retro.

Nel caso in discussione, il Giudice di Catania ha ritenuto che la mera apposizione di un timbro, che si sovrapponga alla tabella del calcolo degli interessi, non possa superare il contenuto proprio del titolo per come emesso, dovendo quindi Poste liquidare le somme riportate sul Buono e non quelle indicate dalla timbratura.

È peraltro importante sottolineare che il giudice di Catania non solo non ha emesso una sentenza contrastante con le centinaia di decisioni che hanno dato torto ai clienti che chiedevano la "disapplicazione" dei tassi previsti dal Decreto del giugno 1986 ma ha perfino citato una frase contenuta in una decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ove è specificato che deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto.

**Risorse Umane, Relazioni Esterne e Servizi  
Relazioni Istituzionali  
Rapporti con le Associazioni dei Consumatori**